

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
 RESTAURO DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO IN
 ALESSANDRIA E DEI CORPI DI FABBRICA COLLEGATI
 IDENTIFICATI NEGLI ELABORATI GRAFICI CON IL N. 2, 7
 E 9 AL FINE DI TRASFORMARE L'EX CHIESA IN MUSEO
 DELLA CITTA' - CIG 903334581C - CUP I33G18000150003.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, addì uno (1) del mese di
 febbraio, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito
 in Piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa
 ORIETTA BOCCHIO, Vice-Segretario Generale del Comune
 di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
 pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma
 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
 s.m.i., sono comparsi i signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a ... il
 giorno ... , C.F. ... che
 interviene nella qualità di Dirigente del Settore
 Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di
 Alessandria, C.F. 00429440068, con poteri a quanto
infra a sensi di Statuto, soggetto competente alla
 stipula dei contratti in nome e per conto dello
 stesso Ente ai sensi dell'articolo 107, comma 3,
 lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000
 (di seguito "**Comune**");

COMUNE DI ALESSANDRIA SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per DIRITTI DI SEGRETERIA € <u>9022,19</u>
come da ordinativo N° / del /
p. IL SEGRETARIO GEN. L'INCARICATO 

	- L'Ing. PIETRO DAMIANI, nato a	
	il giorno	, C.F.:
	domiciliato per la carica presso la sede della	
	Società DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a	
	Villanterio (PV) Via Marconi n. 70 C.F./P.IVA	
	01139550188, iscritta al Registro Imprese presso la	
	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e	
	Agricoltura di Pavia, quale risulta dal certificato	
	in data 16/06/2022, Capogruppo nel Raggruppamento	
	Temporaneo di Imprese, costituito ai sensi dell'art.	
	48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 93 e ss. del	
	D.P.R. 554/1999, come da scrittura privata	
	autenticata nelle firme dal Dr. Roberto Borri -	
	Notaio in Pavia - Repertorio n. 65989 - del 31	
	maggio 2022 - oltre che dalla sopra citata società,	
	dalla società COIVER CLADDING S.R.L. con sede in	
	Cormano (MI), Via Bizzozzero n. 93, iscritta al	
	Registro Imprese presso la Camera di Commercio,	
	Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano,	
	Monza, Brianza, Lodi, C.F./P.IVA 06440260963, dalla	
	società COIVER CONTRACT S.R.L., con sede in Cormano	
	(MI), Via Bizzozzero n. 93, iscritta al Registro	
	Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,	
	Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza, Brianza,	
	Lodi, C.F./P.IVA 12965720159 e dalla società LA	

CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Roma, Via
Francesco Antolisei n. 25, iscritta al Registro
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma, C.F./P.IVA
08045240721, di seguito denominate "**Appaltatore.**".

I componenti, della cui identità personale io
Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto
ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di
seguito "**Codice**"),

Premettono che:

a) con deliberazione n. 171 adottata dalla G.C. in
data 15/07/2021, esecutiva, ad oggetto:
"Approvazione progetto definitivo/esecutivo lotto 1
Chiesa San Francesco nell'ambito della
programmazione territoriale POR FESR 2014-2020 ASSE
VI Sviluppo Urbano Sostenibile Strategia Urbana
Integrata Alessandria torna al centro" è stato
approvato il progetto preliminare di detti lavori;

b) con determinazione n. 1906 del 08/10/2021,
esecutiva, è stato approvato l'avviso pubblico di
manifestazione di interesse propedeutico
all'indizione della procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020
e s.m.i;

c) con determinazione a contrattare n. 2857 del 31/12/2021 è stata indetta apposita procedura negoziata, contrassegnata dal numero ID. 149636307 sulla piattaforma di e-procurement Sintel;

d) a seguito di detta procedura, con determinazione n. 655 del 12/04/2022, l'appalto è stato affidato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Società DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Villanterio (PV) Via Marconi n. 70 C.F./P.IVA 01139550188, dalla società COIVER CLADDING S.R.L. con sede in Cormano (MI), Via Bizzozzero n. 93, C.F./P.IVA 06440260963, dalla società COIVER CONTRACT S.R.L., con sede in Cormano (MI), Via Bizzozzero n. 93, C.F./P.IVA 12965720159 e dalla società LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Roma, Via Francesco Antolisei n. 25, C.F./P.IVA 08045240721 per l'importo di euro quattromilioninovecentodiecimilaquarantasei/72 (€ 4.910.046,72), al netto del ribasso d'asta del 6,25% (come risulta dall'offerta del 25/01/2022) - di cui euro duecentosessantacinquemilatrecentotrentotto/41 (€ 265.338,41) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA;

e) il Responsabile unico del procedimento (di

seguito "R.U.P."), con nota prot. n. 0033933 del 19/04/2022, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;

f) il raggruppamento temporaneo di Imprese ha comprovato l'insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice, come risulta dalla determinazione di aggiudicazione n. 655 del 12/04/2022, con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;

g) i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del medesimo decreto, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

h) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa, dichiara che nulla osta alla stipula del contratto essendo trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice, senza che siano stati proposti ricorsi;

i) il suddetto Dirigente dichiara, altresì, di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22/04/2022;

l) il R.T.I., con la sottoscrizione del contratto, assume le responsabilità di conoscenza dei luoghi e degli atti di cui al Capitolato Speciale d'appalto;

m) il R.T.I conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con quello dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche per i documenti non allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Comune affida al R.T.I. costituito dalla Società DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L., dalla società COIVER CLADDING S.R.L., dalla società COIVER CONTRACT S.R.L. e dalla società LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento di *"Lavori di restauro dell'ex Chiesa di San Francesco in Alessandria e dei corpi di fabbrica collegati identificati negli elaborati grafici con il n. 2, 7 e 9 al fine di trasformare l'ex chiesa in museo della città"*.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 903334581C;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: CUP I33G18000150003.

Articolo 2

Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro quattromilioninovecentodiecimilaquarantasei/72 (€ 4.910.046,72), al netto del ribasso d'asta del 6,25% (come risulta dall'offerta del 25/01/2022) - di cui euro duecentosessantacinquemilatrecentotrentotto/41 (€ 265.338,41) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura". Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall' R.T.I..

Articolo 3

Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al

precedente comma 2.

L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Alessandria.

Il Capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l' R.T.I. ha eletto domicilio collettivo presso la sede dell'impresa mandataria Damiani Costruzioni S.r.L..

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni

previste dal Capitolato Speciale d'appalto, a seguito di regolare esecuzione dei lavori e di correlata emissione di fattura (redatta secondo il meccanismo dello "Split Payment", così come stabilito dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972) che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.

Per ciò che concerne i termini di pagamento, si applica quanto disposto dall'art. 113 bis, commi 1, 2 e 3, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati con apposito verbale entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 546 (cinquecentoquarantasei) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne se frazionate. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Articolo 6

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 66 del Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di

legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:

- a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
- b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
- c) degli obblighi di comunicazione;
- d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.

Articolo 7

Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune

abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato,

in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del d.m. n. 49 del 2018 e del Capitolato speciale d'appalto.

I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10

Revisione Prezzi ed adeguamento del corrispettivo contrattuale

E' ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Legge 91/2022) così come modificato ed integrato dall'art. 1, commi 369 e 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022.

Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2023, sino all'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 1, comma 369 della Legge n. 197 del 29/12/2022, l'elenco prezzi di riferimento ai sensi di quest'ultima disposizione è il prezzario della Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 (Approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 - B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022).

Articolo 11

Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,

comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) a condizione che non vi siano ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136

del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.

Ogni pagamento è subordinato alle condizioni
previste dal Capitolato speciale e, in particolare,
all'acquisizione dell'attestazione del proprio
revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del
proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del
lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento
delle retribuzioni al personale impiegato, fino
all'ultima mensilità utile.

Articolo 13

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di
ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura, con le modalità e i termini di cui al
medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora del Comune, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dal Comune.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.

Articolo 15

Risoluzione e recesso del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.

Il Comune deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.

Il Comune risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'art. 109 del Codice, che le parti richiamano per quanto non espressamente pattuito nel presente articolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno in capo al Comune, il quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Articolo 16

Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 50, 51 e 52 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le

modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del Foro competente per territorio in relazione alla sede del Comune, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute

su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100

del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale

assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Articolo 19

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione nelle white list come segue:

- Impresa DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L., presso la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di Pavia;

- Impresa COIVER CLADDING S.R.L, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di Milano;

- Impresa COIVER CONTRACT S.R.L, presso la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di Milano.

Relativamente all'Impresa LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., in data 20/06/2022 è stata avviata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell'art. 90, c. 1 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, si può procedere alla stipula del

contratto nelle more del ricevimento delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, essendo infruttuosamente decorso il termine di trenta giorni ivi previsto, con la conseguenza che il presente contratto deve ritenersi sottoposto a condizione risolutiva laddove le sopravvenute informazioni di cui al citato art. 92, comma 1, non dovessero avere contenuto liberatorio. Inoltre è stata acquisita Informazione antimafia speditiva ed iscrizione provvisoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori da cui risulta l'assenza di situazioni ostative ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Articolo 20

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori

che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.

Il Comune, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Articolo 21

Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia

definitiva

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi assunti, ha prestato, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, apposita polizza fideiussoria per la garanzia definitiva - n. 1620.00.27.2799837656 in data 09/06/2022, rilasciata da Sace BT S.p.A. Agenzia di San Genesio ed Uniti per l'importo di €. 245.502,34 (importo ridotto del 50% essendo in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015) rispetto alla quale si dà atto che l'appaltatore ha pagato i relativi premi come risulta dalla quietanza posta agli atti.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema
1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22

Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che deve mantenere in vita sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero GM/M14592933 rilasciata dalla società ITAS MUTUA Agenzia di San Genesio ed Uniti come segue:

- per le opere oggetto del contratto: massimale di euro 4.910.046,72;
- per le opere preesistenti: massimale di euro 1.500.000,00;
- per demolizioni o sgomberi: massimale di euro 100.000.00;

- responsabilità civile per danni causati a terzi
(R.C.T.) massimale di euro 1.000.000,00.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 23

Incompatibilità

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito incarichi in genere ad ex dipendenti del Comune che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo appaltatore.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le

informazioni di cui alla medesima disposizione in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è, altresì, fatto obbligo di compiere ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Comune tratta i dati forniti dall'appaltatore ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Articolo 25

Obblighi ulteriori a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

(Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore dichiara, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26

Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, vengono posti agli atti.

Articolo 27

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 28

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 29

Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Appaltatore: damianicostruzioni@pec.it;
- Comune di Alessandria: Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture: comunedialessandria@legalmail.it

Richiesto, io Vice-Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 43 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti io, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Ricevuta del: 02/02/2023 ora: 11:40:29

Utc: 1675334421906652

Utc_string: 2023-02-02T11:40:21.906652+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 02/02/2023

Ora invio: 11:40:21

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 14

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 185878739

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: _____

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 655/2023 (del codice fiscale: _____)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1162 del 02/02/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	